



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Direzione generale per le infrastrutture della
navigazione marittima ed interna

Roma, 3 APR. 2006

Alla Federazione Italiana Vela
Piazza Borgo Pila, 40 -16p
16129 GENOVA

Divisione 6^a

Prot. n. MINFTRA/DINFR/3425

Classifica A.2.16

Allegati:

Oggetto: Canoni demaniali marittimi – Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a FSN
(Federazioni Sportive Nazionali).

Si fa riferimento alla lettera in data 27 febbraio 2006 con la quale sono state richieste le indicazioni di questa Direzione Generale in materia di applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime fruite dalle Associazioni sportive in argomento.

In proposito si richiama la normativa che dall'anno 1994 si applica per la determinazione del canone relativo alle concessioni demaniali fruite dalle predette Associazioni per le finalità individuate e precisamente il D.M. 5 agosto 1998 n°342, attuativo dell'art. 03 comma 1 introdotto nel D.M. 5 ottobre 1993 n° 400 della legge di conversione 4 dicembre 1993 n° 494.

Con la circolare N°77 del 17 dicembre 1998, la scrivente, anche in relazione ad alcuni quesiti provenienti sia da Capitanerie di Porto che da parte degli utenti interessati, ha ritenuto di impartire, ai fini di una unitarietà di comportamento, le disposizioni che seguono:

Con il comma 8; dell'art. 2 del DM 342/98, è stata confermata la volontà espressa dal legislatore nella lettera l) dell'art. 03, di introdurre un criterio di moderazione dei canoni in favore delle società sportive che rispondono a certi requisiti, non tanto in relazione alla presenza o meno di attività lucrative bensì per la valenza che è stata riconosciuta, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito, alle attività svolte dal tipo di società sportive di cui trattasi.

Appare di tutta evidenza, di contro, che se dette società non svolgono un'attività lucrativa, esse rientrano nelle previsioni del comma 7 e quindi la misura del canone da imporre è riconducibile a quello meramente ricognitorio.

La Legge 494/93 nulla ha innovato rispetto ai requisiti necessari per l'applicazione degli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), ribaditi dal comma 7 del decreto in parola.

In via generale, ove sia accertato, caso per caso, che un concessionario, sia esso ente pubblico o privato, oltre che per previsione statutaria, effettivamente non persegua finalità di lucro, nè ritragga alcun provento per il fatto di utilizzare il bene demaniale marittimo, si deve concludere in senso positivo all'applicazione del canone ricognitorio.

In definitiva, da quanto ultimo precede, nell'ambito delle fattispecie distinte nella predetta circolare, ne discende sostanzialmente la facoltà che qualora le concessioni in esame siano fruite solo dai soci delle Associazioni in questione le medesime possano essere ricondotte nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 03, comma 1, lett.i) della legge n.494/93 (art.2, comma 7 del D.M. n.342/1998) e quindi alle concessioni in oggetto troverà applicazione il canone ricognitorio.

Per quanto attiene le concessioni fruite nell'ambito delle circoscrizioni territoriali in cui il demanio marittimo è gestito dalle autorità Portuali ai sensi della legge n. 84/94, l'applicazione della normativa non si discosta sostanzialmente da quanto sopra indicato.

L'art. 7, 1° comma della legge n. 494/1993 ha riconosciuto agli Enti portuali (ora Autorità Portuali) la competenza nella determinazione dei criteri e, quindi, della misura dei canoni per le concessioni localizzate all'interno del proprio ambito territoriale ponendo un limite generale verso il basso a tale autonomia: i canoni non potranno essere inferiori rispetto a quelli applicati dalle autorità marittime statali.

Il comma 4, per le società sportive non aventi finalità di lucro, pone anche un limite verso l'alto: non potranno applicarsi canoni superiori rispetto a quelli applicati dalle autorità marittime statali.

L'art. 13, comma 1 lett. a), seconda parte della legge 28 gennaio 1994, n. 84 pone analogo limite superiore per tutte le utilizzazioni turistiche-ricreative.

Pertanto in considerazione del fatto che il sopraindicato quadro normativo e la circolare n. 77 del 1998 risultano in vigore da tempo, l'applicazione dello stesso in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale da parte delle Autorità Marittime, Portuali ed Enti locali (Regioni e Comuni) dovrebbe essere oramai consolidato.

Ad ogni buon conto, sarà comunque cura di questa Direzione Generale, mediante apposita lettera circolare, richiamare i predetti soggetti istituzionali ad un'applicazione omogenea delle disposizioni agevolative in questione, così come di valutare, qualora necessario, eventuali singoli casi che codesta Federazione Nazionale vorrà in proposito segnalare al fine di dare adeguata soluzione alle problematiche discendenti dall'applicazione del suddetto quadro normativo.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

